

LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQ LEADER

OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

TIPOLOGIA COSTI



**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Nazionale della PAC 2025-2027
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)**

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Filomena Izzi, Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Revisione: Filomena Izzi

Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: Ottobre 2025

Sommario

2024_04/1 Nella metodologia A per il calcolo dei costi standard del personale (basata sulle retribuzioni da CCNL), è possibile utilizzare l'inquadramento da "dirigente" per il direttore del GAL?	5
2024_04/2 È possibile includere nei costi standard anche i trattamenti economici accessori previsti dai contratti integrativi aziendali dei GAL?	6
2024_11 Il documento sui costi semplificati per la cooperazione dei GO può essere usato anche per l'intervento SRG07 dei GAL?	7
2024_54/1 È possibile rendicontare i costi indiretti di funzionamento della struttura del GAL tramite un tasso forfettario?	8
2024_54/2 È possibile applicare la percentuale forfettaria del 15% anche utilizzando il metodo del paragrafo 3.A "Costi diretti per il personale"?	9
2024_54/3 Le spese del sottointervento B della SRG06 possono essere ricondotte alle seguenti categorie di costo: Spese del personale (art. 55, c. 2); Spese indirette pari al 15% dei costi del personale (art. 54, par. 1, lett. b); Spese di trasferta con costi semplificati (come per i GO); Quote di ammortamento per beni a fecondità ripetuta; Spese per professionisti interni o consulenti?	10
2024_57 I costi diretti del personale su cui applicare il tasso forfettario del 40% possono includere sia personale subordinato (a costi unitari) sia figure professionali autonome o parasubordinate (a rimborso analitico)?	11

Domanda: Con riferimento alla "metodologia A" basata sull'utilizzo della retribuzione tabellare da CCNL, nelle figure professionali non è riportato l'inquadramento da "dirigente", che potrebbe essere utilizzato ai fini del riconoscimento del costo dei direttori dei GAL, pertanto, si chiede se è possibile estendere la metodologia anche a tale figura professionale.

Risposta: Il documento ("Costi semplificati per la rendicontazione delle Spese del personale dei GAL", marzo 2024) riporta metodologie di unità di costi standard (UCS) di rendicontazione delle spese del personale dei GAL; una di esse (par. 3A) riguarda l'utilizzo del CCNL vigente di riferimento, applicato dal GAL per la disciplina del trattamento economico del proprio personale. Il riferimento è al valore tabellare relativo al livello del personale da rendicontare (inquadramento professionale corrispondente alla mansione svolta): *"Una fonte utilizzabile, per reperire il costo del lavoro, può essere rappresentata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro vigente del settore di riferimento. In questo caso devono essere considerati gli importi, delle retribuzioni tabellari, stabiliti nei CCNL in relazione alla qualifica del lavoratore (es. impiegato, quadro o dirigente) ed al livello contrattuale corrispondente alla mansione svolta"*

Nel documento si riporta un esempio di applicazione del metodo (par. 3A), non la valorizzazione di un unico costo unitario standard. Pertanto, se il riferimento normativo è rappresentato, ad esempio, dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi", in quanto il personale da rendicontare ricade nella tipologia "dirigente" (o equiparabile ad essa), si utilizzerà, per l'applicazione della "regola delle 1.720 ore", il relativo valore contrattuale, procedendo con la stessa formula presentata nel documento.

Domanda: In base alle metodologie e ai parametri di riferimento forniti è possibile stabilire il costo standard con riferimento al trattamento economico di base, non è possibile individuare, invece, il costo relativo ai trattamenti economici accessori stabiliti dai contratti integrativi in base agli accordi aziendali di ciascun GAL. Al fine di tenere conto anche di questo elemento, soprattutto per i GAL già operanti che hanno personale dipendente assunto da tempo, si chiede se è possibile prevedere anche una quota aggiuntiva, calcolata in percentuale sul trattamento economico di base calcolato a costo standard.

Risposta: Nel documento "Costi semplificati per la rendicontazione delle Spese del personale dei GAL", marzo 2024, l'unità di costo standard è calcolata (par. 3A) utilizzando le retribuzioni contrattuali con l'aggiunta di un coefficiente correttivo, al fine di considerare gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro e, pertanto, quantificare il costo complessivo. Il calcolo si basa sui compensi di natura fissa e continuativa del trattamento economico dei dipendenti, escludendo la componente variabile dello stipendio, quale il trattamento accessorio, formato da una serie di voci legate sia al comparto, sia alla singola amministrazione di appartenenza (si tratta di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l'anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative).

I "trattamenti economici accessori, stabiliti dai contratti integrativi in base agli accordi aziendali di ciascun GAL" si possono considerare nella formula, incrementando l'importo contrattuale di base (relativo all'inquadramento del personale nel CCNL di riferimento) del corrispondente importo documentato alla data dell'operazione. L'ipotesi di "prevedere una quota aggiuntiva, calcolata in percentuale sul trattamento economico di base calcolato a costo standard" uniforme risulta, tuttavia, un'attività complessa da effettuare (e forse non opportuna, potrebbe non essere rappresentativa per tutti i GAL e per tutte le tipologie contrattuali applicate) in quanto, per essere generalizzata, si dovrebbe basare su una analisi di tali importi accessori (eventualmente anche su dati storici e per tutte le voci della componente variabile), considerando i più frequenti CCNL utilizzati dai GAL italiani ed il loro periodo temporale di vigenza. Resta comunque la possibilità, in capo alle ADG, di effettuare in autonomia, analisi e calcoli al fine di quantificare, per i propri GAL regionali, tale percentuale aggiuntiva (legata allo specifico CCNL utilizzato e allo specifico contratto integrativo in vigore) da considerare nella metodologia.

Domanda: Il documento elaborato dalla Rete Rurale che riguarda la cooperazione dei GO ("Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi") può essere utilizzato anche per gli altri progetti di cooperazione, quali, ad esempio, l'intervento SRG07 che interessa i GAL?

Risposta: Il documento sui GO può essere utilizzato anche per altre forme di cooperazione, così come tutte le altre forme di OCS per le analoghe tipologie di spesa. Inoltre, l'intervento SRG 01 che finanzia i GO rientra nel pacchetto di interventi di Cooperazione della programmazione FEASR 23-27 come appunto l'intervento SRG06 LEADER e SRG07 Smart Village.

2024_54/1

Domanda: Nei costi di gestione del personale (costi indiretti), calcolabili in modo forfettario pari al 15% come da articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) 2021/1060, rientrano i costi quali: riscaldamento, energia elettrica, pulizie, affitto, cancelleria, commercialista/consulente del lavoro ecc... È corretto?

Risposta: I costi indicati riguardano il funzionamento del GAL nel suo insieme e sono distribuiti su tutte le attività necessarie per il suo funzionamento, pertanto, possono essere considerati costi indiretti calcolabili ai sensi dell'art. 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060.

Domanda: La percentuale forfettaria del 15% (art. 54 par. 1b), del Reg. (UE) 2021/1060) si ritiene possa essere applicata anche in caso di utilizzo del metodo di cui al paragrafo 3.A "Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni". È corretto?

Risposta: Come riportato nel box 2 del par. 3A del documento della RRN "Costi semplificati per la rendicontazione delle Spese del personale dei GAL", quando si utilizza la "regola delle 1720 ore" l'importo complessivo ottenuto (costi diretti ammissibili per il personale) può essere utilizzato per calcolare anche i costi indiretti applicando il tasso forfettario del 15%, conformemente all'art. 54 par. 1 lettera b) del Regolamento suddetto.

Domanda: Si chiede se sia possibile ricondurre tutte le spese a valere sul sottointervento B della SRG06 alle seguenti categorie:

- Spese del personale (ex articolo 55 comma 2)
- Spese indirette (15% del personale) per tutte le voci di spesa come sopra indicate (ex articolo 54 par. 1 lett. b)
- Spese per trasferte (viaggi/vitto/alloggio) con applicazione dei costi semplificati (come GO)
- Spese per acquisto di beni a fecondità ripetuta relativamente alla quota di ammortamento imputabile al periodo di utilizzo
- Spese per professionisti deputati a ruoli interni fissi (direttore, RAF, Animatori con partita IVA) oppure consulenti occasionali (istruttori con partita IVA) con rimborso analitico o secondo il metodo di cui al paragrafo 3.C.

Risposta: La ripartizione delle spese e i relativi metodi di rendicontazione indicati si possono ritenere coerenti.

Domanda: In vista dell'approvazione del Manuale operativo dell'intervento SRG06 del CSR 2023-2027, l'Autorità di Gestione regionale 2023-2027 intende utilizzare le opzioni di costi semplificati per la rendicontazione delle spese di gestione e animazione a valere sull'intervento SRG06 sottointervento B.

Specificatamente, posta la suddivisione tra costi diretti (1) e costi indiretti (2), l'AdGR intende procedere con il costo unitario per i costi diretti ammissibili del personale subordinato, ex articolo 83, paragrafo 1 lett. a) del Reg. Ue 2021/2115; con il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per i professionisti deputati a ruoli interni fissi (quali: direttore, RAF, Animatori, responsabile degli appalti, istruttori con contratto di lavoro autonomo e/o parasubordinato) ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 lett. a) del Reg. Ue 2021/2115.

Per coprire i costi ammissibili residui delle operazioni b1) e b2) del sottointervento B, l'AdGR intende fare ricorso alla forma di sovvenzione a tasso fisso di cui alla lettera d) del menzionato articolo 83 in applicazione dell'articolo 56 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Tanto premesso, la questione che si pone riguarda la definizione di costi diretti del personale ammissibili al fine di determinare l'importo su cui poter applicare la percentuale nella misura massima stabilita dall'articolo 56.

In soccorso si ritiene possa essere richiamato il documento "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) della Rete Rurale: finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie (3), il quale fornisce (4) una definizione di costi del personale secondo la quale "sono definiti nella normativa nazionale e sono in genere i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili".

Anche l'articolo 3 (Costi del personale), paragrafo 2 ultimo periodo, del Regolamento delegato (UE) n. 481/2014, in materia di costi semplificati per la Cooperazione, può essere di aiuto. Esso stabilisce che "i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il beneficiario in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego/di lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego".

Alla luce della normativa e del documento di prassi richiamati e tenuto conto che trattasi di risorse umane incardinate all'interno dell'organigramma del GAL, si ritiene che il tasso fisso fino al 40% possa essere applicato all'ammontare determinato dalla somma del costo del personale subordinato (a costi unitari) e del costo relativo alle figure professionali (lavoro autonomo e parasubordinati rimborsati in modo analitico) – come da formula sottostante:

Costi ammissibili residui (ex art. 56 paragrafo 1 Reg. UE 2021/1060) = (Costo personale subordinato + costo parasubordinati + costo professionisti) x 40%, pertanto, la rendicontazione complessiva del sottointervento B SRG06 riguarderebbe solo le seguenti voci di spesa:

- Costi del personale subordinato ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 2;
- Costi del personale parasubordinato, a rimborso analitico;

- Costi dei professionisti strutturati, a rimborso analitico;
- Costi ammissibili residui dell'operazione ai sensi dell'articolo 56 paragrafo 1.

Tanto rappresentato, si chiede se si ritiene corretta tale impostazione.

(1) Costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione.

(2) Costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

(3) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – versione riveduta (2021/c 200/01).

(4) Paragrafo 3.1.2.

Risposta: Si ritiene che la formula indicata per il calcolo dei costi residui sia coerente, così come lo è l'impostazione descritta; è necessario, tuttavia, che i costi DIRETTI del personale siano chiaramente identificabili e sempre imputabili al progetto / operazione.

Si fa presente, inoltre, che vi è un refuso nell'indicazione del riferimento ai costi unitari per i costi diretti ammissibili del personale subordinato, che viene indicato nell'articolo 83, paragrafo 1 lett. a) del Reg. Ue 2021/2115, piuttosto che lett. b).

RETE NAZIONALE DELLA PAC

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

reterurale@politicheagricole.it

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/reterurale>

RETE LEADER:

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20142020>

<https://www.facebook.com/leader1420>



Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2029
Progetto CREA - Monit Leader - Annualità 2025